SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA -

N. 1817-quaterdecies

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2007 – dell'articolo 46, comma 6, del

DISEGNO DI LEGGE N. 1817

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2007

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 41, comma 1-*bis*, le parole: «in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono soppresse;
- b) all'articolo 42, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 60, comma 1.»;
- c) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, emanato il 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tal caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1. Il Ministro

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato IIIbis.»;

- 2) ai commi 7 e 8, le parole: «in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono soppresse;
- d) all'articolo 45, comma 2, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis»;
- e) all'articolo 60, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.»;
- f) all'articolo 62, comma 1, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,»;
 - g) all'articolo 63:
- 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.»;
 - 2) il comma 2 è abrogato;
- h) all'articolo 64, comma 1, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47».